

DIRETTIVA 97/59/CE DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 1997

che adatta al progresso tecnico la direttiva 90/679/CEE del Consiglio relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro ⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 17,

vista la direttiva 90/679/CEE del Consiglio, del 26 novembre 1990, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE ⁽²⁾), modificata dalla direttiva 93/88/CEE del Consiglio ⁽³⁾ e dalla direttiva 95/30/CE della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 19,

visto il parere del Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro,

considerando che le disposizioni fissate nella direttiva 90/679/CEE devono essere considerate come elemento fondamentale nell'approccio globale della protezione della salute dei lavoratori sul posto di lavoro;

considerando che lo scopo della direttiva 93/88/CEE, che fissa un primo elenco di agenti biologici sulla base delle definizioni fornite dall'articolo 2, lettera d), punti 2, 3 e 4 della direttiva 90/679/CEE, è armonizzare le condizioni in questo settore pur mantenendo i progressi effettuati;

considerando che l'elenco e la classificazione degli agenti biologici deve essere regolarmente esaminata e rivista sulla base dei nuovi dati scientifici;

considerando che le misure stabilite in questa direttiva sono in accordo con il parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato III alla direttiva 90/679/CEE viene emendato in accordo con il presente allegato.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 marzo 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva od essere corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 1997.

Per la Commissione

Pádraig FLYNN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 183 del 29. 6. 1989, pag. 1.⁽²⁾ GU L 374 del 31. 12. 1990, pag. 1.⁽³⁾ GU L 268 del 29. 10. 1993, pag. 71.⁽⁴⁾ GU L 155 del 6. 7. 1995, pag. 41.